

ORDINE DEL GIORNO n. 1262

Il Consiglio regionale

premessi che

- ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, recentemente modificata dalla l.r. 8/2016, l'IRES Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione;
- all'art. 2 della suddetta legge regionale si stabilisce che:
 - “1. L'IRES Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.
 - 2. L'IRES Piemonte può fornire supporto agli enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 - 3. L'IRES Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni e organismi nel settore della ricerca per l'adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2”.
- l'art. 3 definisce i compiti istituzionali:
 - “1. Sono compiti istituzionali dell'IRES Piemonte, in particolare;
 - a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti sub regionali;
 - b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
 - c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
 - d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo;
 - e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;
 - f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali;
 - g) garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative;
 - h) produrre studi preparatori per l'evoluzione e il miglioramento delle politiche regionali;
 - i) lo svolgimento delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) sono trasferite all'Istituto.
 - 2. Ferma restando l'attività istituzionale di ricerca di cui al comma 1 a favore della Giunta e del Consiglio regionale l'Istituto può svolgere attività di ricerca su

progetti commissionati da enti pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili con le attività dell'Istituto.”;

- inoltre all'art. 3 bis si definiscono ulteriori compiti:

“1. L'IRES Piemonte, oltre i compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, svolge:

- a) ricerche di settore nell'ambito delle competenze regionali su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva;
- b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate.

2. L'IRES Piemonte, riguardo le ricerche di settore di cui al comma 1, lettera a), promuove anche azioni informative sulla propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), le convenzioni stipulate tra la Regione e l'IRES, relative alle ricerche di settore, di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere l'erogazione all'IRES di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni medesime.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 8/1984, l'IRES è esentato dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento delle prestazioni, di cui alle convenzioni suddette”.

- All'art. 3 ter:

“1. L'IRES Piemonte, ai fini di cui all'articolo 2 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3, nonché degli ulteriori compiti di cui all'articolo 3 bis, organizza le proprie attività predisponendo programmi di ricerca annuali e pluriennali.

2. Il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di ricerca nell'anno di riferimento.

3. Il programma pluriennale di ricerca indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da raggiungere nel triennio.

4. I programmi di ricerca annuali e pluriennali contengono anche le esigenze conoscitive del Consiglio regionale. A tal fine, il Presidente del Consiglio regionale invia all'IRES Piemonte, tramite il Presidente della Giunta regionale le esigenze conoscitive del Consiglio regionale, entro i centottanta giorni precedenti la scadenza del termine annuale del programma annuale o del periodo considerato dai programmi pluriennali.

5. I programmi annuali e pluriennali sono predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'IRES ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e sono trasmessi alla Giunta regionale che li presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, in ogni caso entro i novanta giorni precedenti la loro scadenza.

6. Il Consiglio regionale approva con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, i programmi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di validità dei precedenti. Il Consiglio regionale approva inoltre le eventuali proposte di modifica agli stessi durante la loro validità e direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto.”;

visto che

- il Patto della Salute agli articoli 26 e 27 ha affermato che l'Health Technology Assessment (HTA) è strumento operativo per indirizzare i processi decisionali;

- il sistema sanitario deve essere in grado di scegliere, a fronte di una distribuzione sempre più vasta e ormai irrinunciabile di tecnologie, quelle più utili e di impiegarle in modo appropriato, garantendo la sicurezza dei pazienti e degli operatori, nonché la qualità del servizio erogato e il contenimento dei costi di acquisto e di gestione;

tenuto conto che

- l'IRES Piemonte ha avviato un programma di ricerca su temi attinenti il sistema sanitario e le politiche per la salute dopo la soppressione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari;
- come evidenziato dal report della commissione parlamentare "Indagine conoscitiva sulle attività di Health Technology Assessment in Italia" condotta da Agenas in collaborazione con Sihta, emerge che delle 11 Regioni rispondenti solo il Veneto ha previsto un finanziamento ad hoc per l'espletamento della funzione HTA negli anni 2011, 2013 e 2014 e che nella nostra Regione l'HTA è ancora usata poco o male e soprattutto non a livello decisionale nelle Asr;
- la Regione Piemonte ha regolamentato segnalazione, prioritarizzazione, valutazione, appraisal, ma ha realizzato solo segnalazione e valutazione;
- la Regione Piemonte impegna nell'attività solo 1 clinico full time;
- la Regione Piemonte produce solo rapid HTA;
- la Regione Piemonte ha tra i destinatari delle valutazioni HTA le Fondazioni bancarie ("Altro") che finanziano gli acquisti delle tecnologie, oltre ad aziende, operatori sanitari, policy maker, ma non le rende pubbliche;
- la Regione Piemonte non rende vincolanti in alcun modo i risultati delle valutazioni HTA, a differenza di Lombardia, Veneto e Liguria;
- la Regione Piemonte non coinvolge gli stakeholder e non ha attivato coordinamenti con altri network nazionali o internazionali di HTA e nemmeno disposizioni sul conflitto di interesse

impegna la Giunta regionale

a rafforzare, anche con l'utilizzo di rapporti con Aziende sanitarie, il ruolo dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte (IRES) per svolgere, in maniera adeguata, anche dal punto di vista delle risorse umane dedicate, le funzioni di Health Technology Assessment (HTA).

---==oOo==---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 14 novembre 2017